

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
**Sezione Lavoro, Previdenza ed Assistenza**

composta dai Magistrati:

Dr. Maurizio Pacioni	Presidente
Dr. Matteo Maccarone	Consigliere-Est.
Dr. Ermanno Cambria	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 7857 del Ruolo Generale anno 2004, discussa all'udienza del 6/7/2009,

**promossa da**

**Meucci Mario**, rappresentato e difeso dagli avvocati C. Fassari e F. Persi, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzo 2, presso e nel loro studio, per procura a margine del ricorso in appello

**APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE**

**contro**

**San Paolo-Imi s.p.a.**, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati R. Scognamiglio e C. Scognamiglio, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 326, presso e nel loro studio, per procura a ministero notaio Boggio di Torino del 28/5/2005, Rep. n. 107740

**APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE**

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 13/3-15/9/2003 n. 19861.

**CONCLUSIONI:** come da scritti difensivi in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di appello tempestivamente depositato Meucci Mario ha impugnato la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, ha accolto - previo accertamento del demansionamento subito dal lavoratore limitatamente al periodo 1990 - 28/2/1997- la sua domanda di risarcimento del danno biologico da demansionamento e condannato la società datrice di lavoro al pagamento in suo favore di € 22.488,18, rigettando le domande di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Lamentava l'appellante che la sentenza era errata sotto vari profili e, pertanto, ne domandava la riforma e l'accoglimento delle conclusioni già formulate e reiterate in appello.

Si costituiva in giudizio la parte appellata resistendo al gravame e spiegando

tempestivamente appello incidentale relativamente alle statuizioni di accertamento del demansionamento dal 1990 al 28/2/1997 e di condanna al pagamento in favore del lavoratore della somma suddetta di € 22.488,18.

Sul contraddittorio così instauratosi, espletata CTU medico legale in appello, la causa è stata discussa e decisa, con pubblica lettura del dispositivo, nel corso della odierna udienza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello incidentale è infondato, mentre quello principale è fondato nei termini che seguono.

Innanzitutto, l'appellante censura la sentenza gravata in relazione al periodo di accertamento del demansionamento decorrente sin dall'assunzione, al rigetto delle altre domande risarcitorie e all'entità del riconosciuto danno biologico.

L'appellata censura la sentenza impugnata continuando a contestare in radice ogni pretesa del lavoratore.

Adduce, a sostegno delle proprie domande, l'appellante che, assunto dall'IMI s.p.a. con la qualifica di funzionario di 3° grado a seguito di annuncio sul quotidiano "Il Corriere della Sera" per la ricerca di un responsabile per le relazioni sindacali presso la sede di Roma, aveva avuto difficoltà all'espletamento delle proprie funzioni sin dall'inizio a causa di ostacoli frapposti dall'istituto; che la situazione è poi peggiorata nel maggio 1979 quando nella carica di responsabile del Servizio del personale subentrò il dr. Questa; che quest'ultimo assunse in proprio la gestione delle relazioni sindacali; che un ulteriore peggioramento si ebbe quando al dr. Questa subentrò l'Avv. Boutet, il quale assegnò la formazione del personale ad altro dipendente, il dr. Menichella; che dopo un breve periodo di miglioramento, dal 1990 è stato costretto alla più completa inoperosità.

Ritiene il giudicante che vada confermata la distinzione operata dal giudice di prime cure tra periodo dal 1976 - anno dell'assunzione - al 1989 e periodo dal 1990 al 28/2/1997 - data del pensionamento.

A tal proposito, va rilevato che è sì documentalmente provato che il lavoratore aderì ad una proposta di reclutamento quale "responsabile delle relazioni sindacali", ma è del pari vero che l'assunzione avvenne con inquadramento come funzionario di 3° grado, di guisa da non poter insorgere in capo al ricorrente alcuna aspettativa relativa al grado di autonomia e alla titolarità di poteri gestori, trattandosi di un inquadramento che consentiva ciò in modo limitato.

Inoltre, il Meucci, sin dall'inizio del rapporto, veniva presentato come l'esperto delle relazioni sindacali, ma non come il dirigente plenipotenziario delle stesse: *"nel 1976, quando arrivò Meucci, l'allora dirigente dott. Bollino mi disse che Meucci sarebbe stato lo specialista addetto alle relazioni sindacali"* (teste Pagliaro, verb. ud. del 12.3.1999).

L'emergenza suddetta trova riscontro nella deposizione del sindacalista Firinu, che così delinea l'ingresso in azienda dell'appellante: *"nonostante quanto ci era stato detto all'inizio la presenza di Meucci non comportò la presenza di un responsabile delle relazioni sindacali"* (verb. ud. del 12.3.1999).

Dunque, il Meucci apparve all'esterno, sin dall'inizio, come un funzionario esperto di relazioni sindacali, ma non come il referente unico aziendale delle relazioni stesse.

Ancora, da un lato, le relazioni sindacali costituiscono un'attività aziendale strategica nella gestione del personale, dall'altro, l'azienda si avvaleva sin dal 1967 di uno studio

legale esterno per pareri relativi anche alla gestione del personale (teste Pagliaro: verb. ud. del 12.3.1999).

Ne consegue che la natura strategica dell'attività, la costante partecipazione alla stessa di uno studio di consulenza esterno, la maggiore o minore inclinazione dei dirigenti a partecipare alla stessa costituiscono circostanze univoche idonee a spiegare, a seconda dei periodi dell'epoca 1976-1989, della maggiore o minore autonomia e della più ampia o più ridotta attività del Meucci.

Del resto, è lo stesso Meucci a dedurre che lungo l'epoca suddetta ha acquisito una considerevole esperienza e una consistente produzione scientifica in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali, evenienze queste sicuramente agevolate dallo svolgimento dell'attività di supporto tecnico a favore dell'azienda o dei suoi dirigenti ed incompatibili con un dipendente privato sul campo delle sue mansioni.

Deve, pertanto, escludersi che il Meucci sia stato o privato o significativamente scemato delle mansioni per le quali era stato assunto per l'epoca dal 1976-1989.

Discorso diverso va effettuato per gli anni 1990-1997.

Nel periodo suddetto il Meucci viene rimosso dalle relazioni sindacali ed addetto al dipartimento operativo fondi pensioni.

Epperò, dopo alcuni mesi di collaborazione del Meucci con il direttore generale Masera *“..dopo due mesi circa all'improvviso, uscì un ordine di servizio in cui si diceva che a Meucci sarebbe subentrato di nuovo Corsale. Ricordo che noi Federdirigenti credito facemmo un duro comunicato sul punto. Nessuna spiegazione ci fu data e i dipendenti gli furono sottratti.”*(teste Firinu: verb. ud. 12.3.1999; conf. teste Alfani: verb. ud. 30.6.1999: *“poco tempo dopo il Meucci è stato rimosso dall'incarico”*).

Aggiunge il teste Schiavone di aver egli stesso con il Brechet *“comunicato al Meucci che era deciso di utilizzarlo in altri incarichi”*.

E, nel nuovo incarico, *“il Meucci non aveva più nulla da fare ....anche al Dipartimento Operativo Fondi Pensione il Meucci non faceva alcunché...”* (teste Firinu: verb. ud. 12.3.1999).

Dunque, da funzionario addetto alle relazioni sindacali e alla formazione - quest'ultima limitata sostanzialmente all'individuazione di *stage* esterni -, il Meucci, a seguito di una riunione tra gli organi di vertice del 16.5.1990, viene cambiato di settore (teste Schiavone) ed addetto a nuovi incarichi in cui *“non aveva più nulla da fare”* (teste Firinu).

Inoltre, il mutamento di settore e mansioni non avviene perché il Meucci ha assunto incarichi sindacali, come sembra sostenere l'appellata, bensì l'attività sindacale è stata una conseguenza del demansionamento: *“...vedendo Meucci depresso ed inoperoso, lo convinsi ad occuparsi del sindacato”*(teste Firinu). Né la circostanza che il Meucci fosse in precedenza iscritto al sindacato ha creato alcuna pregressa difficoltà nello svolgimento delle sue mansioni lungo l'arco di quattordici anni (1976-maggio 1990), nulla risultando dedotto al riguardo dall'appellata ed anzi risultando pacifico ed incontestato che nello stesso periodo, venne dapprima promosso a funzionario di 2° grado e dappoi a funzionario di 1° grado.

Anzi, per alcuni mesi, il Masera aveva incrementato gli spazi e le mansioni del Meucci.

La situazione di inattività, sulla base della svolta attività istruttoria, (va) dai giorni immediatamente successivi al 16.5.1990 sino al 28.2.1997-il lavoratore va in pensione di anzianità-.

Ora, basta al riguardo, ricordare che è stato autorevolmente evidenziato che *“le mansioni equivalenti alle attuali sono quelle oggettivamente comprese nella stessa area professionale e salariale e che, soggettivamente, esse debbono armonizzarsi con la professionalità già acquisita dal lavoratore nel corso del rapporto, impedendone comunque la dequalificazione o la mortificazione”* *“...vedendo Meucci depresso ed inoperoso, lo convinsi ad occuparsi del sindacato”* (Cass. Sez. U. 24/11/2006, n. 25033).

Ancora, necessita per l'esercizio legittimo dello *jus variandi* del datore anche l'*“attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l'arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto”* (Cass. Sez. U. 24/11/2006, n. 25033).

Ora, da un lato, che il Meucci, dopo circa 15 anni, viene addetto ad un settore diverso ad onta della sua professionalità specifica in materia di diritto del lavoro, dall'altro, al nuovo settore *“non aveva più nulla da fare”* (teste Firinu).

Dunque, è di palmare evidenza che si sia verificato un demansionamento della durata di circa sette anni.

Costituisce pacifico principio giurisprudenziale: nell'attuale sistema binario del danno, conseguente alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (Cass. 12/6/2006, n. 13546; Cass. 4/10/2005, n. 19354; Cass. 10/5/2005, n. 9801; Cass. 26/5/2004, n. 10157; Cass. Pen. 21/1/2004, n. 2050, Barillà; Cass. 19/8/2003, n. 12124; Corte Cost., 11/7/2003, n. 233; Cass. 31/5/2003, n. 8828; Cass. 31/5/2003, n. 8827), sia al demansionamento o dequalificazione sia al *mobbing* o allo *straining* possono conseguire, oltre alla necessità di eliminazione della condotta illecita nonché di reintegrazione delle ordinarie condizioni di lavoro, danni patrimoniali o non patrimoniali (Cass. 19/12/2008, n. 29832; Cass. 4/2/2008, n. 2621; Cass. Sez. U. 24/3/2006, n. 6572).

Il danno patrimoniale, denominato danno professionale, *“può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impovertimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo. Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività”* (Cass. Sez. U. 24/3/2006, n. 6572; conf. Cass. 26/2/2009, n. 4652; Cass. 26/11/2008, n. 28274).

Nella fattispecie concreta, in punto di danno patrimoniale, va evidenziato che il lavoratore, esperto di diritto del lavoro e relazioni sindacali, dopo essersi occupato di relazioni sindacali per oltre quattordici anni nella società appellata e per un tempo equivalente nelle precedenti società datoriali, da un lato, è stato spostato in un settore per lui nuovo (fondo pensioni), dall'altro è stato svuotato di effettive e concrete mansioni, di guisa da essere stato privato della trattazione di questioni in un settore - relazioni e dinamiche sindacali di una banca - in continua evoluzione, perdendo ogni concreto contatto con una materia nella quale aveva anche effettuato scritti scientifici.

Inoltre, il demansionamento è avvenuto in modo plateale - affissione in bacheca della

sostituzione del Meucci - ed idoneo, quindi, per le sue concrete modalità, alla propalazione della notizia anche al di fuori della società appellata. Ancora, l'evenienza si è verificata in un'età biologica del lesò (nato 1939) - 51 anni (1990) sino a 58 anni (1997) -, in cui la specifica professionalità nel delicato settore delle relazioni industriali avrebbe potuto comportare una progressione verticale mediante inquadramento come dirigente.

A tal proposito, ha documentato l'appellante e non ha contestato l'appellata che il 57% dei funzionari del suo grado a ridosso del periodo ovvero nel periodo 1990-1997 è diventata dirigente.

Quand'anche ciò non si fosse verificato presso la sua azienda il ricorrente, se non avesse subito il demansionamento o quantomeno se quest'ultimo non avesse avuto l'enucleata eclatanza, avrebbe potuto accedere alla dirigenza presso altra azienda, tenendo conto che l'età biologica suddetta coincide con la massima maturazione professionale.

Inoltre, il mancato e probabile accesso alla dirigenza ha cagionato al Meucci non solamente un danno da perdita di incremento retributivo, ma anche un danno scaturente dalla misura dell'importo pensionistico, tenendo conto che, per periodo (1997) ed anni contributivi (37 anni), il lesò non può che aver beneficiato di una pensione determinata sulla base del cd. sistema retributivo.

Il danno patrimoniale in esame va liquidato equitativamente, tenuto conto di tutte le emergenze che precedono ed in particolare del tipo di professionalità, della qualità e quantità delle mansioni, dell'esito finale e della durata della dequalificazione (Cass. 26/2/2009, n.4652; Cass. 26/11/2008, n. 28274), moltiplicando il numero degli anni per il quale vi è stato il demansionamento (7) con la maggiore somma annua che avrebbe percepito il Meucci se fosse acceduto alla dirigenza (€ 20.000,00 all'incirca).

Ne consegue la condanna dell'appellata al pagamento a favore dell'appellante a titolo di danno patrimoniale della complessiva somma di € 140.000,00 (€ 20.000,00 x 7).

A tal proposito, va evidenziato che, nel modo siffatto, si è anche proceduto a liquidare e capitalizzare anche il probabile successivo danno inerente il tfr e l'entità della pensione.

Quanto al danno non patrimoniale, il danno biologico liquidato in primo grado in € 22.488,18 non può essere incrementato.

Invero, il CTU nominato da questa Corte ha accertato la congruità dell'entità dei postumi invalidanti permanenti stabiliti dal CTU e dal giudice di prime cure.

Ha, inoltre, evidenziato che *“i disturbi disadattativi hanno tendenza alla attenuazione ad avvenuta rimozione di tutte le sollecitazioni destabilizzanti; ma anche il mantenimento di un contenzioso giudiziario è inevitabilmente elemento di destabilizzazione che ancora non permette il massimo di recupero possibile”*.

La consulenza espletata in questo grado appare sorretta da congrua e corretta motivazione, è immune da vizi logici e non infirmata dalle diverse valutazioni delle parti che reiterano le medesime argomentazioni analiticamente confutate dal CTU, di guisa da dover essere condivisa.

Inoltre, il coefficiente differenziale del valore di punto applicato appare congruo e conforme a quelli ricorrenti all'epoca della liquidazione.

Sempre in tema di danno non patrimoniale l'appellante ha domandato sin dal ricorso introduttivo di primo grado la liquidazione del danno all'immagine anche in virtù dell'eclatanza del demansionamento: affissione in bacheca del provvedimento di sostituzione e presa di posizione delle organizzazioni sindacali con conseguente grave difficoltà nella prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il danno all'immagine consiste nella lesione del “*diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro secondo le mansioni e con la qualifica spettategli per legge o per contratto*”(Cass. 26/5/2004, n. 10157: conf. Cass. 19/12/2008, n. 29832).

Il danno in questione è stato inquadrato nell'ambito della categoria del cd. danno esistenziale, tutelato dagli artt. 1 e 2 Cost. (Cass. Sez. U. 24/3/2006, n. 6572).

Pur dopo le note posizioni delle Sezioni Unite in tema di cd. danno esistenziale, i pregiudizi esistenziali sono meritevoli di tutela anche risarcitoria nei rapporti di lavoro a norma degli artt. 1,2,3,4,35 Cost., afferendo alla tutela della dignità personale del lavoratore (Cass. Sez. U. 11/11/2008, n. 26972, par. 3.8), “*come avviene nei pregiudizi alla professionalità da qualificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa*” (Cass. Sez. U. 11/11/2008, n. 26972, par. 4.4).

Il danno suddetto continua a denominarsi “danno esistenziale”(Cass. Sez. U. 16/2/2009, n. 3677). Il danno stesso “*non è ‘in re ipsa’ (nello stesso senso Cass. SU n. 6572 del 24 marzo 2006) ma va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi, che solo dall'interessato possono essere dedotti, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove*”(Cass. Sez. U. 16.2.2009, n. 3677).

Alla luce delle considerazioni svolte sia in relazione al demansionamento sia in relazione ai profili del danno patrimoniale e non patrimoniale, deve ritenersi un concreto ed effettivo danno all'immagine conseguente sia al demansionamento sia alle modalità di propalazione del concreto svuotamento delle mansioni.

In relazione al *quantum*, dottrina e giurisprudenza di merito avevano individuato vari metodi.

Secondo un primo orientamento, che può denominarsi come cd. formula Liberati, la liquidazione del danno esistenziale deve avvenire considerando parametri predeterminati, quali l'età del danneggiato, il tempo dell'alterazione esistenziale ecc.

Costituisce applicazione analitica del metodo in esame quell'orientamento che ha proposto la liquidazione equitativa tenendo conto di parametri generali e speciali.

I parametri generali sono soggettivi (personalità del lesa), oggettivi puri (interesse violato), misti soggettivi - oggettivi (attività svolte dalla vittima; ripercussione dell'illecito sul soggetto; alterazioni nell'ambito familiare e sociale).

I parametri speciali vanno ancorati alla durata nel tempo del pregiudizio, alla sua intensità e alle ore della giornata in cui si è verificato.

Secondo una più attenta riflessione dottrinale, il limite dei metodi suddetti è costituito dall'assenza del valore base su cui calcolare il danno esistenziale.

È stato proposto, perciò, da un giudice di primo grado in tema di danno da *mobbing*, di determinare quale valore base il criterio di liquidazione del danno biologico parificando la voce in esame di danno ad un danno biologico al 100% (cfr. Trib. Montepulciano 9/11/2006, Resp. civ. e prev. 2007, 2172).

I metodi suddetti alla luce del principio delineato dalla Sezioni Unite della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale vanno coordinati tra di loro e vanno valutati al fine della personalizzazione del danno biologico già liquidato in primo grado.

A tal fine, va tenuto conto dell'area di realizzazione della lesione (ambiente lavorativo), delle modalità ed eclatanza della manifestazione della lesione (affissione in bacheca della sostituzione del danneggiato), della durata del pregiudizio (7 anni), dell'assenza di respiscenza da parte del datore, delle probabili ripercussioni extralavorative.

Sulla base delle considerazioni che precedono, appare congruo liquidare complessivamente il danno non patrimoniale nel triplo del danno biologico liquidato in primo grado e, dunque, incrementare la somma liquidata in primo grado pari a € 22.488,18 di ulteriori € 44.000,00.

Conclusivamente, in aggiunta alla somma per cui é stata condannata in primo grado pari a € 22.488,18, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la San Paolo-Imi s.p.a. al pagamento in favore di Meucci Mario dell'ulteriore somma di € 184.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Per il resto va confermata la sentenza gravata.

Le spese di lite, nonché quelle di CTU di cui al decreto in atti, seguono sulla base del criterio della soccombenza.

P. Q. M.

rigetta l'appello incidentale;

in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la San Paolo-Imi s.p.a. al pagamento in favore di Meucci Mario dell'ulteriore somma di € 184.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, confermando nel resto la sentenza gravata;

condanna l'appellata-appellante incidentale a corrispondere all'appellante principale le spese del presente grado, liquidate in € 6.320,00, di cui € 3.815,00 per onorari;

pone le spese di CTU, liquidate, come in atti, definitivamente a carico dell'appellata-appellante incidentale.

Roma 6/7/2009 (depositata in cancelleria il 1 dicembre 2009)

Il Consigliere estensore  
Dott. Matteo Maccarone

Il Presidente  
Dott. Maurizio Pacioni